



## TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

Sezione Fallimentare

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 2020 (Sovraindebitamento)

Il Giudice,

vista l'istanza di [redacted] e [redacted] volta all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss legge n. 3/2012;

### rilevato che:

sussiste la competenza del Tribunale adito avendo i ricorrenti residenza [redacted],  
i ricorrenti possono essere considerati debitori civili in quanto, da come emerge in atti e alla luce delle dichiarazioni dell'OCC, non sono attualmente soggetti a procedure diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 3/2012;

i ricorrenti non hanno fatto ricorso alle procedure di composizione della crisi negli ultimi cinque anni;

entrambi risultano versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera A) legge n. 3/2012;

è depositata in atti la relazione particolareggiata del gestore che attesta la fattibilità del piano;

risulta depositata la documentazione prevista dall'art. 9 commi 2 e 3 legge n. 3/2012 e sono state fornite le informazioni di cui all'art. 14 ter comma 3 della medesima legge;

rilevato che, per come emerge dal ricorso e dalla relazione dell'OCC, non risultano atti in frode ai creditori;

viste le precisazioni fornite dal ricorrente con la memoria integrativa in data 27.10.2020; rilevato che parti istanti hanno dichiarato di mettere a disposizione della procedura anche l'auto targata [redacted] nonché il mobilio, nei limiti in cui ciò risulti astrattamente pignorabile, riservato al liquidatore ogni giudizio di convenienza economica della liquidazione di beni del tutto privi di valore;

osservato ulteriormente:

a. quanto al credito verso [redacted] oggetto di cessione volontaria del quinto dello stipendio anteriore alla instaurazione della presente procedura: considerato che la cessione del credito è un contratto di natura consensuale e a causa variabile con scopo di cessione in garanzia al fine dell'adempimento e che, trattandosi di crediti futuri, il trasferimento del credito non avviene al momento del consenso ma al momento della venuta ad esistenza del credito (cfr. Cass. n. 551/2012; Trib. Torino RG 340/2019), la cessione del quinto non può ritenersi perfezionata con riguardo agli stipendi non ancora maturati; in conseguenza, il piano di liquidazione del patrimonio dovrà ritenersi obbligatorio anche per il creditore cessionario che verrà soddisfatto secondo le previsioni del piano stesso, senza poter invocare l'opponibilità alla procedura concorsuale della cessione del quinto dello stipendio stipulata in data anteriore; tale interpretazione risulta peraltro conforme alla previsione dell'art. 67 comma 3 codice della crisi che prevede che il piano possa comprendere anche la

sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, considerando i ratei successivi all'apertura della procedura concorsuale come ancora non fuoriusciti dal patrimonio ed invece come elementi dell'attivo; alla luce di ciò deve ritenersi che dall'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio consegua l'inefficacia della cessione negoziale del quinto dello stipendio a favore di \_\_\_\_\_ potendo il creditore mutuante far valere il diritto alla restituzione del *tantundem* peraltro con la qualità del credito (privilegiato/chirografario) propria del finanziamento e non dello stipendio ceduto; con riguardo alle procedure esecutive presso terzi instaurate dai creditori

esse dovranno essere dichiarate improcedibili, ove ancora pendenti, essendo i relativi crediti ancora da soddisfare ricompresi nel presente piano; le ordinanze di assegnazione già emesse non saranno opponibili alla procedura con riguardo agli importi assegnati pro futuro; del resto, la possibilità e necessità di un coordinamento tra procedura esecutiva e procedura di sovraindebitamento, che conduca alla prevalenza della seconda sulla prima, deve ritenersi implicito nella previsione della possibilità di una sospensione delle procedure esecutive in corso oltre che nel divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive;

ritenuto di dover nominare un liquidatore e che tale incarico vada conferito all'OCC già nominato;

#### P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dot. \_\_\_\_\_, noto all'ufficio;

riserva - a seguito di espressa istanza del Liquidatore - l'assumenda determinazione circa l'apertura di c/c dedicato ove vengano accantonate le somme da destinarsi al pagamento dei creditori, con la periodicità da stabilirsi in ragione del realizzo dell'attivo, destinate ai creditori con delega ad operare al nominato liquidatore;

dispone ex art. 14 quinquies l. n. 3/2012 che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelati o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul sito internet del Tribunale di Vercelli;

ordina la trascrizione ex art. 14 quinquies co. 2 lett d) del presente decreto a cura del liquidatore;

ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore beni di spettanza della proponente;

esclude dalla liquidazione ai sensi all'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) dal reddito percepito da \_\_\_\_\_ a somma mensile di euro 1.470,00, quali spese occorrenti per il suo mantenimento e per il mantenimento della famiglia;

esclude dalla liquidazione ai sensi all'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) dal reddito percepito da \_\_\_\_\_ a somma mensile di euro 950,00, quali spese occorrenti per il suo mantenimento e per il mantenimento della famiglia;

ordina ai ricorrenti di corrispondere alla procedura ogni ulteriore somma che, nelle more della procedura di liquidazione e sino alla sua conclusione, dovesse loro pervenire da altri redditi, ancorchè di natura occasionale;

dispone che l'OCC/liquidatore comunichi il presente provvedimento a \_\_\_\_\_ nonché ai creditori che hanno promosso pignoramento o che risultano assegnatari, pro futuro, di somme oggetto di ordinanza di assegnazione;

dispone che l'OCC/liquidatore comunichi il presente provvedimento al titolare dell'obbligo di trattamento retributivo/pensionistico a favore dei ricorrenti affinché questi disponga il pagamento delle somme, non escluse dalla liquidazione, sul conto corrente della procedura;

dispone che il Liquidatore proceda alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies legge n. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/12, nonché provveda, sulla falsariga della procedura fallimentare, a predisporre piano di riparto da sottoporre al giudice per il visto;

dispone che l'OCC/liquidatore comunichi al giudice delegato ogni inadempimento agli obblighi di cui al presente decreto e che possa comportare pregiudizio ai creditori.

**Il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento.**

Manda alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C./liquidatore.

**Vercelli, 3.11.2020**

Il Giudice